



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

Dr. \_\_\_\_\_ Presidente  
Dr. \_\_\_\_\_ Giudice  
Dr.ssa \_\_\_\_\_ Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.3.2024  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con  
istanza N. 108-1/2024, R.G. PU da

\_\_\_\_\_, nato a Napoli, in data \_\_\_\_\_, c.f.: \_\_\_\_\_;

Motivi della decisione

letta la domanda presentata dai ricorrenti in data 23.2.2024 di ammissione alla procedura di  
liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 e ss. di cui al d. lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII);  
ritenuto sussistere ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 CCII sulla completezza e attendibilità della documentazione  
depositata a corredo sulla domanda nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria  
dei debitori;

preso atto che il proponente rientra tra i soggetti rispetto ai quali, per natura, dimensioni e  
caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che il proponente si trova in una situazione di sovraindebitamento come  
definita dall'art. 2 lett. c) CCII;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel  
Titolo IV CCII;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di \_\_\_\_\_, nato a Napoli, in data  
\_\_\_\_\_, c.f.:

nomina giudice delegato la dr. \_\_\_\_\_;

nomina liquidatore della procedura il dr. \_\_\_\_\_, già OCC;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;  
asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;  
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;  
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 27.3.2024

Il Giudice est.

dr.ssa

Il Presidente

dr.

*J. Ferrera Capelli  
Napoli, 6/6/2024*

**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**